



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE UMBRIA

STRADA DI PREPO N.1 = 06129 PERUGIA (PG)
CENTRALINO: 075 5836002/015
FAX: 075 5836034 / 5839970

mailbox: cru@lnd.it
comunicazioncru@lnd.it

NUMERO COMUNICATO 05 DATA COMUNICATO 05/07/2024
STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

Sommario

Comunicazioni Segreteria.....	157
Allegati – Comunicati Ufficiali della L.N.D.	157
TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE.....	158

COMUNICAZIONI

Comunicazioni Segreteria

Allegati – Comunicati Ufficiali della L.N.D.

Con il presente Comunicato Ufficiale si pubblicano in allegato, per opportuna conoscenza, i seguenti Comunicati Ufficiali rilasciati dalla L.N.D..

- C.U. n. 21 L.N.D. – Nuovo testo dello Statuto della Federazione Italiana Giuoco Calcio.

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituito dall'Avv. Paolo Cutini, Presidente f.f., dall'Avv. Maurizio Lorenzini e dal Dott. Domenico Oristanio, Componenti, nella sua **riunione del 04 Luglio 2024**, ha assunto le seguenti decisioni:

Nel deferimento del Procuratore Federale della FIGC n. 30696/446 PFI 23-24/PM/mf del 10.06.2024.

NEI CONFRONTI DI

- **Aldo BATTAGHINI;**
- **Luca MORLUPO;**
- **ASD Junior Santa Sabina;**

per rispondere degli addebiti di cui all'atto di deferimento al quale integralmente si rinvia.

ERRATA

Alle ore 19,30 del 4/7/2024, a scioglimento della riserva assunta al termine dell'udienza odierna, il Tribunale pronuncia la seguente decisione:

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale:

dichiara congrua la sanzione concordata tra le parti Luca Battaghini e ASD Junior Santa Sabina e la Procura Federale e per l'effetto **applica**:

- **al Sig. Luca BATTAGHINI la sanzione dell'inibizione per mesi due;**
- **alla società ASD Junior Santa Sabina la sanzione dell'ammenda di €. 270,00;**

dichiara il sig. Luca Morlupo responsabile dell'addebito di cui al capo a) del deferimento e per l'effetto applica al medesimo la sanzione dell'inibizione per mesi tre;

proscioglie il sig. Luca Morlupo dall'addebito di cui al capo b) del deferimento.

Riserva il deposito della motivazione nel termine di cui all'art. 82 C.G.S..

CORRIGE

Alle ore 19,30 del 4/7/2024, a scioglimento della riserva assunta al termine dell'udienza odierna, il Tribunale pronuncia la seguente decisione:

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale:

dichiara congrua la sanzione concordata tra le parti Luca Battaghini e ASD Junior Santa Sabina e la Procura Federale e per l'effetto **applica**:

- **al Sig. Aldo BATTAGHINI la sanzione dell'inibizione per mesi due;**
- **alla società ASD Junior Santa Sabina la sanzione dell'ammenda di €. 270,00;**

dichiara il sig. Luca Morlupo responsabile dell'addebito di cui al capo a) del deferimento e per l'effetto applica al medesimo la sanzione dell'inibizione per mesi tre;

proscioglie il sig. Luca Morlupo dall'addebito di cui al capo b) del deferimento.

Riserva il deposito della motivazione nel termine di cui all'art. 82 C.G.S..

IL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Avv. Paolo Cutini Presidente f.f.

Avv. Maurizio Lorenzini

Dott. Domenico Oristanio

Il Tribunale Federale Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituito dall'Avv. Paolo Cutini, Presidente f.f., dall'Avv. Maurizio Lorenzini e dal Dott. Domenico Oristanio, Componenti, nella sua **riunione del 04 Luglio 2024**, ha assunto le seguenti decisioni:

Nel deferimento del Procuratore Federale della FIGC n. 30696/446 PFI 23-24/PM/mf del 10.06.2024.

NEI CONFRONTI DI

- **Aldo BATTAGHINI;**
- **Luca MORLUPO;**
- **ASD Junior Santa Sabina;**

per rispondere degli addebiti di cui all'atto di deferimento al quale integralmente si rinvia.

Con il provvedimento in epigrafe, ritualmente comunicato alle parti, il Procuratore Federale Interregionale avv. Paolo Mormando ha deferito avanti a questo Tribunale Federale Territoriale i soggetti sopra indicati. All'udienza di trattazione del 4/7/2023 sono comparsi: l'avv. Edoardo D'Uva quale rappresentante della Procura Federale della FIGC, nonché i signori Luca Morlupo e Aldo Battaghini, quest'ultimo anche in rappresentanza della ASD Junior Santa Sabina.

Preliminarmente il Tribunale prende atto dell'avvenuta definizione del procedimento relativamente alle posizioni del sig. Aldo Battaghini e della ASD Junior Santa Sabina, mediante patteggiamento ai sensi dell'art. 127 C.G.S., avendo concordato con il Rappresentante della Procura Federale le seguenti sanzioni: per il Sig. Aldo Battaghini la sanzione dell'inibizione per mesi due e per la società ASD Junior Santa Sabina la sanzione dell'ammenda di €. 270,00, come da separati verbali sottoscritti dalle parti da ritenersi quali allegati al presente provvedimento.

Per quanto riguarda la posizione del sig. Luca Morlupo, la Procura Federale chiede applicarsi la sanzione complessiva di mesi quattro di inibizione, mentre l'incolpato chiede di essere prosciolto dagli addebiti.

Sentite le parti ed esaminati gli atti, il Tribunale ritiene che la prova della sussistenza dell'addebito di cui al capo a) dell'incolpazione sia stata ampiamente raggiunta, essendo emerso ed essendo stato ammesso dal medesimo sig. Luca Morlupo, che nel corso della stagione sportiva 2023/2024 quest'ultimo abbia svolto attività rilevante ai sensi dell'art 2, comma 2 CGS all'interno e nell'interesse della ASD Junior Santa Sabina senza essere formalmente tesserato con detta società. Tale condotta costituisce violazione dell'articolo 4, comma 1 CGS, anche in relazione alle previsioni dell'art. 37, comma 1 delle NOIF: quanto al trattamento sanzionatorio, tenuto conto del fatto che la condotta disciplinarmente rilevante si è protratta per un considerevole lasso temporale, il Tribunale ritiene congruo applicare all'incolpato tre mesi di inibizione.

Si ritiene invece che il sig. Luca Morlupo vada prosciolto dall'addebito di cui al punto b) del deferimento. Le frasi oggetto dell'incolpazione vanno infatti esaminate nel contesto dell'integrale scambio di messaggi WhatsApp intercorsi fra il Morlupo e il sig. Emanuele Rossi, all'epoca dei fatti Delegato Tecnico Provinciale dell'attività di Base del SGS: ciò che emerge, al di là della terminologia a volte impropriamente utilizzata, è la critica del tutto personale da parte del sig. Morlupo rispetto alle procedure ritenute eccessivamente complesse e burocratizzate, che peraltro a suo dire non consentirebbero un'adeguata attività di controllo da parte degli stessi organi della struttura SGS Umbria per mancanza di risorse. Va peraltro considerato che i messaggi suddetti costituiscono oggetto di una conversazione privata e dal tenore confidenziale. Alla luce di quanto precede, il Tribunale non ravvisa alcun intento lesivo da parte dell'incolpato, il quale va pertanto prosciolto dall'addebito in discorso.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale:

dichiara congrua la sanzione concordata tra le parti Luca Battaghini e ASD Junior Santa Sabina e la Procura Federale e per l'effetto applica:

- **al Sig. Aldo BATTAGHINI la sanzione dell'inibizione per mesi due;**
- **alla società ASD Junior Santa Sabina la sanzione dell'ammenda di €. 270,00;**

dichiara il sig. Luca Morlupo responsabile dell'addebito di cui al capo a) del deferimento e per l'effetto applica al medesimo la sanzione dell'inibizione per mesi tre;
proscioglie il sig. Luca Morlupo dall'addebito di cui al capo b) del deferimento.

Sentenza integrale depositata il 5 luglio 2024

IL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Avv. Paolo Cutini Presidente f.f.
Avv. Maurizio Lorenzini
Dott. Domenico Oristanio

PUBBLICATO IN PERUGIA IL 05 LUGLIO 2024.

Il Segretario
Valerio Branda

Il Presidente
Luigi Repace